

Allegato "C"
Rep. n. 22.662
Racc. n. 12.424

STATUTO

DELL'"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMOntà"

Art.1 - Denominazione e sede

È costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMOntà" abbreviabile in "A.P.S. AMOntà", con sede in Montà (CN), Via Carlo Cocito n. 21, retta dal seguente Statuto Sociale.

Art.2 – Scopi Sociali

L'"A.P.S. AMOntà" si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, d'uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

La "A.P.S. AMOntà" (di seguito abbreviata in "A.P.S.") ha i seguenti scopi:

- promozione Sociale;
- benessere della persona e della famiglia;
- promozione di attività rivolte ai minori;
- nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà mettere in atto tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi saranno forniti a fronte del pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di creare eventi ed attività di diverso tipo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La "'A.P.S.'" non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività riguardanti gli scopi sopra citati.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'"A.P.S." si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva e principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di Interesse generale;

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Art. 4 - Affiliazione

La "A.P.S." non intende affiliarsi a nessun Ente; resta comunque salva la possibilità per la "A.P.S.", qualora si ritenesse necessario, la possibilità per la stessa di affiliarsi ad altro ente.

Art. 5 - Durata

La "A.P.S." ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 6 - Soci

La "A.P.S." si può comporre di un numero illimitato di Soci, senza limiti di età, a condizione che accettino senza riserve il presente Statuto e provvedano al versamento delle quote sociali che verranno stabilite di anno in anno, previa espressa domanda e accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che alla presenza di valide ragioni, potrà rifiutarla. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere scritta e controfirmata dall'esercente la potestà. Il genitore o se nel caso il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della "A.P.S." e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età; in caso contrario, per i minorenni, è fatta salva la possibilità di esercitare i propri diritti attraverso l'esercente della potestà.

I Soci hanno il dovere di collaborare alla realizzazione del fini sociali e di difendere il buon nome della "A.P.S.".

Essi hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate a promosse dalla "A.P.S.";
- di godere di tutte le agevolazioni che la "A.P.S." potrà offrire;
- di partecipare all'Assemblea dei Soci.

I Soci possono essere esclusi su decisione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli, quando:

- danneggiano materialmente o moralmente la "A.P.S." a comunque non tengano un comportamento consono ai criteri di serietà e moralità che la "A.P.S." si propone;
- non versino le quote sociali;
- contravvengano alle norme statutarie ed all'apposito regolamento disciplinare che sarà redatto dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il provvedimento di espulsione sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Non vi è alcuna limitazione temporale, o di altra natura, all'adesione né alla partecipazione alla vita associativa a carico di particolari categorie di Soci.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione o la modifi-

ca dello Statuto e dei regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento della "A.P.S." nonché per la nomina degli organi Direttivi dell'"A.P.S."

Art. 7 - Quota associativa

I Soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita quale contributo per le spese di gestione della "A.P.S." e con essa partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea. La quota non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa.

Art. 8 - Decadenza del Soci

I Soci cessano di appartenere alla "A.P.S." per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando il Socio presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo ed ha effetto solo dopo la sua accettazione. Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando gravi motivi rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di recapito. Avverso la delibera di decadenza e di esclusione, il Socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il Socio escluso non potrà essere più ammesso.

Art. 9 - Patrimonio

La "A.P.S." non si propone alcuna finalità di lucro ed il suo patrimonio è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati a enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, da entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni di qualsiasi ente.

È facoltà dell'"A.P.S." di provvedere al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della stessa da parte dei Soci, a fronte della presentazione delle pezze giustificative.

La "A.P.S." non potrà in alcun modo distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale od altri elementi costituenti il patrimonio sociale, durante la vita della stessa "A.P.S.", salvo che la predetta sia imposta dalla legge.

Art. 10 - Bilancio

Gli esercizi sociali si aprono il 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario per la sua approvazione.

Dal bilancio o rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 11 - Organi Sociali e Cariche Sociali

Sono organi dell'Associazione: Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti, il Collegio dei Proviviri.

Sono cariche sociali: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Teso-

riere.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale dei Soci ed è il massimo organo deliberativo della "A.P.S." convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni che riguardano l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

È costituita dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario con le modalità stabilite nel presente statuto;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Consiglio Direttivo che a sua volta eleggerà il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo (1/10) degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Entro il termine di 120 (centoventi) giorni al termine di ogni anno sociale, o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni in casi eccezionali, dovrà essere predisposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci uno specifico rendiconto economico e finanziario riferito all'esercizio concluso. Tale documento contabile dovrà riassumere le vicende economiche e finanziarie della "A.P.S." riferite sia all'attività istituzionale dell'Ente, sia ad eventuali attività commerciali svolte. Il predetto documento contabile dovrà restare depositato presso la sede della "A.P.S." nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario, in caso di sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con avviso scritto dal Presidente della "A.P.S.", contenente l'indicazione del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e l'ordine del giorno, da pubblicarsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza presso la sede sociale o con lettera ai singoli Soci se il caso lo comporta. Potranno prendere parte all'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'"A.P.S." i Soci in regola con il versamento della quota annuale che avranno diritto ad un solo voto. Il Socio assente può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è valida-

mente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Lo scioglimento dell'"A.P.S." è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Le altre deliberazioni sono valide a tutti gli effetti se approvate con la maggioranza semplice dei presenti. Esse vengono espresse con voto palese normalmente e con voto segreto in ogni caso deciso dal Consiglio Direttivo. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. I membri eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. I membri dimissionari o comunque definitivamente impediti a fare parte del Consiglio, sono sostituiti dai primi esclusi in ordine alla votazione dell'Assemblea che ratificherà la nomina al fine di renderla effettiva.

Elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

È investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria; provvede alla stesura del progetto di bilancio consuntivo; adotta i provvedimenti disciplinari; può chiamare ad intervenire alle riunioni, in qualità di esperti con voto consultivo, anche persona non eletta dall'Assemblea purché facente parte dell'"A.P.S." in qualità di Socio.

È presieduto dal Presidente ed è convocato almeno una volta ogni due mesi, o comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Delibera quando sono presenti almeno quattro membri e le deliberazioni sono valide a tutti gli effetti se approvate dalla maggioranza semplice dei presenti.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente della "A.P.S." è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Ha la firma e la legale rappresentanza della "A.P.S.", dirige le attività della "A.P.S." e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente della "A.P.S." è nominato dal Consiglio Direttivo anche all'esterno dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Coadiuvava il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e in quei compiti ai quali sia espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente della "A.P.S." per qualunque motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari, per la convocazione dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario della "A.P.S." è nominato dal Consiglio Direttivo anche all'esterno dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Redige la corrispondenza e si occupa del lavoro di segreteria affidatogli dal Presidente e

dal Consiglio Direttivo. Firma con il Presidente i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve assistere. Si occupa di tutte le pratiche amministrative a lui affidate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - II Tesoriere

Il Tesoriere della "A.P.S." è nominato dal Consiglio Direttivo anche all'esterno dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Si occupa di tutta la situazione economica dell'Associazione con la gestione della fatturazione in entrata e in uscita.

Art. 20 - I Revisori dei Conti

Solo ed esclusivamente nel caso si rendesse necessario per causa di legge, i Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di tre, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Provvedono al controllo generale dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'"A.P.S." con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'"A.P.S.", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio Regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'"A.P.S." interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r a secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra la "A.P.S." ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno di esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli artt. 806 ss. c.p.c..

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto della "A.P.S." nonché ogni altra norma regolamentare della "A.P.S." in contrasto con esso.

F.to Alessandro Paletta

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio